

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966

(81^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati » (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1456, 1458, 1460
BONACINA, <i>relatore</i>	1456, 1457, 1458
GIGLIOTTI	1460
MARTINELLI	1457
PARRI	1457
PIRASTU	1457
TRABUCCHI	1457
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1458, 1459

« Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (1631) (D'iniziativa del deputato Dosi) (Approvato dalla Camera dei de-

putati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1454, 1456
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1456
GIGLIOTTI	1455, 1456
MARTINELLI, <i>relatore</i>	1454, 1455, 1456

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Gigliotti, Lo Giudice, Martinelli, Militeri, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (1631) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo quindi la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ».

Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso.

M A R T I N E L L I , *relatore*. La discussione di questo disegno di legge, che aveva praticamente, nelle sedute precedenti, investito i primi tre commi dell'articolo unico, era rimasta in sospenso per la necessità di considerare in modo completo e approfondito quanto era stabilito nell'ultimo comma, e cioè: « Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso ». Si era ritenuto che il quarto comma di questo articolo 35 fosse il comma che diceva: « Rimane fermo in ogni caso, per i Monti di pietà di prima categoria,il disposto dell'articolo 7, n. 3 della legge 10 dicembre 1925, n. 2267, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico », forse anche per il fatto che nei giorni scorsi una certa notizia riguardante l'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia aveva lasciato un po' tutti preoccupati. Noi abbiamo quindi voluto, in Commissione, approfondire tutti i precedenti legislativi, molto intricati, riguardanti questo comma, al fine di evitarne l'annullamento o la soppressione, dato che esso riservava alla citata Opera una certa parte degli utili dei Monti di pietà di prima categoria.

Il risultato delle indagini ha permesso di appurare con assoluta certezza che non è in discussione quest'obbligo di legge, ma che il comma che viene abolito è quello dell'articolo 35 della citata legge 25 aprile 1929, n. 967, il quale così stabilisce: « Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga uguale, almeno a cinque decimi dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di prima categoria potranno destinare anche una parte dei proventi degli utili annuali ad opere di beneficenza di pubblica utilità ». Questo comma dovrebbe essere senz'altro abolito, altrimenti sarebbe in contrasto con i primi tre commi dell'articolo unico che abbiamo approvati.

Quindi, chiarito abbondantemente quello scrupolo che aveva pervaso i componenti della Commissione nel corso dell'ultima seduta, io mi permetto di concludere invitando

do la Commissione stessa ad approvare anche l'ultima parte dell'articolo unico nel testo che ci è pervenuto dalla Camera.

G I G L I O T T I . Dopo i chiarimenti forniti dal relatore per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo unico, non vi sono più dubbi; quindi credo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato. Ma noi avevamo rinviato la discussione anche per quanto riguarda il penultimo comma, in relazione ad una osservazione fatta dal gruppo socialista. Il senatore Salerno, mi pare, osservava che nella distribuzione di questi cinque decimi si adottano spesso dei criteri molto parziali, facendo beneficiare soprattutto alcuni enti e alcune opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Io, quindi, proporrei che il penultimo comma venga modificato nel senso di indicare, per lo meno sommariamente, alcuni enti che bisogna tenere presenti. Soprattutto io mi preoccupo degli enti sanitari locali, degli ospedali dell'ONMI, anche perchè, secondo l'ultimo comma dell'articolo unico, all'ONMI andrebbe soltanto, mi pare, una parte di questi proventi. A tale scopo, propongo un emendamento che indichi come i cinque decimi destinati alla beneficenza possono essere assegnati « tenendo soprattutto conto delle necessità degli ECA, degli ospedali, dell'ONMI, dell'Università e degli istituti scientifici »; cioè, farei un'indicazione di massima e lascerei una certa libertà, facendo però in modo che questi istituti vengano tenuti presenti nella distribuzione dei cinque decimi degli utili.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Io desidero far presente la delicatezza di una norma di questo genere. Ognuno di questi istituti di credito, che sono in buona parte delle fondazioni, ha un suo statuto, con finalità che sono specificatamente indicate. La critica che in taluni di questi istituti possa essere stata seguita una politica di distribuzione dei fondi partigiana, o ha una sua sostanza, nel senso che si è violato lo statuto, e allora esiste una sede nella quale questa violazione può essere contestata; o, viceversa, riguarda differenti opinioni su

quelli che dovrebbero essere i criteri di distribuzione, ma allora occorre che, attraverso gli organi legittimi, si provveda a opportune innovazioni; e, ripeto, vale sempre qui la considerazione che già la volta scorsa noi abbiamo fatto, e cioè che, in genere, questi istituti danno ampia pubblicità alla distribuzione della quota di utili devoluta in beneficenza o assistenza, e lo fanno anche per una legittima ragione di affermazione della loro presenza, e in generale questi elenchi, per quel che risulta, non danno luogo a contestazioni. Ma oggi, inserire qui una specie di principio (perchè bisognerebbe dire che questi criteri valgono anche in contrasto con quelli che possono essere i fini particolari indicati dagli statuti) inserire una norma generale, a me sembra che sia una cosa non direi pericolosa, ma tale che potrebbe dar luogo a conflitti fra il dovere degli amministratori di questi istituti di seguire quanto stabilito dalle carte statutarie e questo generico principio affermato nella legge. Per cui il fatto che qualcuno di questi organismi possa avere, un dato anno, usato un criterio meno equitativo sotto personali aspetti, ma del tutto corretto secondo gli statuti nella distribuzione della quota degli utili riservata a quella che è genericamente chiamata « beneficenza » comporterebbe la necessità di intervenire per tutti, mentre io, per quel che è a mia conoscenza, ritengo che questi enti abbiano sempre operato, in generale, con scrupoloso rispetto dei loro statuti.

G I G L I O T T I . Noi finora abbiamo distribuito i tre decimi degli utili; adesso si propone di destinare alla beneficenza ed assistenza i cinque decimi: quindi vi sono altri due decimi in più.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Gli utili sono calcolati sul bilancio legale, mentre prima erano calcolati sul bilancio effettivo.

G I G L I O T T I . Io potrei cambiare la formula del mio emendamento: invece di dire « tenendo soprattutto conto », si potrebbe dire: « tenendo anche conto delle necessità, eccetera ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)61^a SEDUTA (17 maggio 1966)

MARTINELLI, *relatore*. Allora il concetto è esortativo.

PRESIDENTE. Un emendamento, di qualunque portata sia, fa obbligo di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati e siamo in un periodo nel quale non è consigliabile che ciò avvenga, perchè non si sa quando potrebbe essere approvato dato il periodo convulso di lavori in cui ci troviamo. Se, invece, l'emendamento fosse tramutato in ordine del giorno l'effetto sarebbe lo stesso perchè, evidentemente, si tratta di una raccomandazione; e allora il provvedimento potrebbe essere da noi approvato, e l'ordine del giorno, se approvato, sarebbe operante.

GIGLIOTTI. Io accetto la proposta del Presidente, semprechè si approvi l'ordine del giorno, unicamente per arrivare al più presto all'emanazione della legge. Il detto ordine del giorno viene modificato nel senso che, invece di dire, «tenendo soprattutto conto», si dice: «tenendo anche conto».

PRESIDENTE. Si provvede alle assegnazioni di volta in volta, in modo da poter intervenire se c'è qualcosa che non va.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'ordine del giorno mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Gigliotti il seguente ordine del giorno: «La Commissione finanze e tesoro esprime l'avviso che gli altri cinque decimi possano essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, tenendo anche conto delle necessità degli ECA, degli ospedali, dell'ONMI, delle Università e degli istituti scientifici».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati» (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nel corso della prima seduta di esame del provvedimento, passammo alla votazione degli articoli.

Fu messo ai voti l'articolo 1 che risultò respinto. Quindi, dopo alcuni interventi sulla opportunità o no di mettere ai voti un emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo, la discussione fu rinviata.

BONACINA, *relatore*. Dato che, nella scorsa seduta, l'articolo 1 del disegno di legge era stato bocciato, resta da vedere che cosa dobbiamo fare della residua parte del provvedimento. Ritengo che essa abbia una propria utilità, e quindi possa restare in piedi, anche dopo che l'articolo 1 è stato respinto. Detto articolo stabiliva un termine, trascorso il quale la rimozione poteva aver luogo senza più l'obbligo del pagamento dei diritti doganali. Caduto questo termine, si tratta ora di dettare la regola sull'ammissibilità della rimozione, alla condizione che quando essa avviene si paghino i diritti doganali dovuti in base al valore del momento della rimozione stessa. Stando così le cose, abbiamo proposto, d'accordo con il senatore Trabucchi, una serie di emendamenti che confermano l'autonomia degli articoli da 2 a 4, anche in seguito all'avvenuta soppressione dell'articolo uno.

Tutto ciò può avvenire variando, peraltro più sotto l'aspetto formale che sostanziale, gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge in esame, ed è per questo che il senatore Trabucchi ed io abbiamo presentato una serie di emendamenti. Non avrei altro da aggiungere, salvo attirare l'attenzione della Commissione su un punto per il quale

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)81^a SEDUTA (17 maggio 1966)

io stesso nutro delle perplessità, quello in base al quale i materiali debbono essere introdotti o con riduzione o con sospensione del dazio. Ora, l'istituto della sospensione del dazio è tale per cui quando viene a cadere la condizione sospensiva, scatta il trattamento che si dovrebbe applicare qualora la condizione sospensiva non ci fosse. Nel caso nostro, invece, quando decade l'istituto della sospensione, si ha un trattamento particolare, perchè non ripristiniamo più la situazione antecedente alla sospensione, bensì ne istituamo una diversa. Dal punto di vista strettamente giuridico mi pare una anomalia; peraltro ciò era già previsto dal testo del provvedimento e durante la discussione non sono state sollevate obiezioni in proposito. Anche per tale motivo ritengo che possa essere accettata la dizione relativa sia alla riduzione dei dazi doganali che alla sospensione.

P A R R I . Io sono dell'avviso che lo emendamento possa essere accolto nonostante la perplessità manifestata dal senatore Bonacina; esso infatti si traduce in una semplice eccezione aggiuntiva a favore dei beneficiari della sospensione del dazio, ai quali si concede di pagare il dazio doganale sul valore del momento dei macchinari e, quindi, si consente ai beneficiari il libero uso di questi macchinari fuori dazio, entro un certo periodo di utilizzazione. È una seconda eccezione. Tuttavia, dato lo scopo della legge, non trovo che sia fuori del suo principio informatore e, quindi, mi pare accettabile, superando lo scrupolo del senatore Bonacina.

B O N A C I N A , relatore. Vi è un altro aspetto sul quale desidero attirare l'attenzione della Commissione; al senatore Trabucchi e a me è parso di poter elevare a 3 anni dalla data di emissione della bolletta doganale il termine di 2 anni, che era collegato in qualche modo al termine di 5 anni.

T R A B U C C H I . La ragione per cui sarei più propenso a fissare un periodo di 3 anzichè di 2 anni deriva dalla considerazione che ci vogliono 5 o 6 mesi, dopo l'introduzione dei macchinari, per l'esperi-

mento delle pratiche; ragione per cui, in effetti, i 3 anni diventano 2 e mezzo.

M A R T I N E L L I . Ho dato un'occhiata agli emendamenti proposti e dichiaro subito che sono d'accordo su tutti, soprattutto su quelli che riguardano l'ex-articolo 2 e l'ex-articolo 3.

A me sembra che il fine che il disegno di legge governativo si proponeva, e cioè di non rendere estremamente rigido il periodo già fissato in 10 anni per la concessione di questi benefici, tenuto conto di quello che è il succedersi delle necessità di ammodernare il macchinario, sia raggiunto con maggior equilibrio e, soprattutto, che siano evitate, con il nuovo testo, talune speculazioni che, all'insegna della modernizzazione degli impianti, avrebbero potuto profilarsi.

P I R A S T U . In effetti, bisogna riconoscere che, nella sostanza, gli emendamenti proposti non ripetono l'articolo 1, che resta soppresso. C'è, peraltro, da rilevare che con la soppressione dell'articolo 1, lo scopo essenziale del provvedimento viene a cadere, perchè il legislatore aveva proposto il disegno di legge non per il fine subordinato degli articoli 2 e 3, ma proprio per l'articolo 1, ossia per stabilire che i macchinari e i materiali che avevano usufruito della esenzione doganale, superati i 5 anni e non oltre 10, non erano soggetti ad alcuna ulteriore imposizione e potevano essere rimossi. Gli articoli 2 e 3 erano di fatto delle proposte subordinate, che si riferivano a un determinato periodo di tempo e che trattavano del pagamento dei diritti doganali sulla base del valore proprio dei materiali. Comunque, sono favorevole a che sia mantenuta la soppressione formale e sostanziale dell'articolo 1, per la quale del resto ci siamo già espressi.

Gli emendamenti che sono stati oggi proposti rivestono un valore puramente formale. L'unico atto sostanziale è che si introduce il termine di 3 anni al posto di quello di 2 anni. Come dire che c'è una cautela maggiore anche se con ciò il provvedimento perde, diciamo la verità, gran parte dello scopo per cui era stato proposto.

Ad ogni modo, siccome nella sostanza noi non eravamo favorevoli al disegno di leg-

ge, anche adesso con gli emendamenti proposti, riteniamo, almeno io lo ritengo, di doverci astenere, pur riconoscendo che, nella sua nuova formulazione, il provvedimento è senz'altro da preferire.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto dello sforzo compiuto dal relatore per arrivare a conciliare, almeno in parte gli obiettivi del disegno di legge con le esigenze dell'amministrazione, e quindi mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti. Ritengo tuttavia di dover fare una osservazione circa il termine di 3 anni che viene proposto in sostituzione di quello di 2 anni. Dato che tutti i componenti della Commissione si sono dichiarati favorevoli a tale modifica, *nulla quaestio*; tuttavia, non mi pare che sia esatta la giustificazione secondo la quale si perderebbe mezzo anno in procedure burocratiche, perchè il concetto che si va a modificare: « I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale » è diverso da quello della bolletta doganale di importazione, la quale può intervenire parecchio tempo dopo che i macchinari siano stati importati. Non è da quella epoca che intendevamo contare i 2 anni, che in pratica potevano essere 3 o anche di più; non è infatti la bolletta di introduzione nel territorio della Repubblica, è la seconda bolletta che fa fede che i macchinari introdotti lo sono stati in quel determinato luogo, bolletta che sarà emessa con tranquillità, perchè nessuno ci perde niente.

B O N A C I N A , *relatore*. Se il Governo non muove eccezioni ai tre articoli modificati con gli emendamenti proposti, io non avrei altre osservazioni da fare.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando tutta la Commissione è d'accordo sugli emendamenti, cosa volete che faccia il Governo? Posso solo fare una osservazione: cioè che la considerazione sul raccorciamento o sul pro-

lungamento dei termini mi pare sia scaturita facendo riferimento alla normale bolletta di introduzione, mentre in effetti l'aggravamento è diverso.

B O N A C I N A , *relatore*. Non sono d'accordo su questo punto ed è proprio per tale motivo che prima ho parlato di correlazione fra i termini di 2 e 5 anni. Che cosa avverrà ora? Che il Ministero delle finanze continuerà ad applicare l'articolo 2946 del Codice civile, ossia la prescrizione: al decimo anno, pertanto, non riterrà più assoggettabili, in caso di rimozione, i macchinari per i quali il disegno di legge voleva stabilire una modalità diversa con carattere di certezza giuridica, stabilendo all'articolo 1 che non si sarebbe più applicato il termine del decennio, che, in base anche alla decisione della Corte di Cassazione e dopo il parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle finanze si era deciso a far rispettare, ma che ci si sarebbe attenuti al termine del quinquennio. In ragione di questo termine si era detto, tenendo come data di partenza quella della bolletta dei benefici fiscali, che dopo 2 anni sarebbe scattata la facoltà della rimozione, con pagamento del diritto doganale dovuto sulla base del valore contingente. Adesso che dai 5 anni ritorniamo sostanzialmente ai 10, mi pare sia congruo che, per queste considerazioni oltre che per quelle non del tutto smentite del senatore Trabucchi, si possa accettare la proroga al terzo anno.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione e votazione dell'articolo 2 del quale do lettura:

Art. 2.

In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro

rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Trabucchi e Bonacina un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o in riduzione di diritti il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione, e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Allo stesso articolo i senatori Trabucchi e Bonacina hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma le parole « secondo anno » con le altre « terzo anno ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre all'articolo 2 gli stessi senatori hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole « di cui all'articolo 1 » con le altre: « di cui al primo comma ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, che diventa articolo 1, e che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o in riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione, e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

Art. 3.

I materiali ed i macchinari rimossi, entro il termine fissato dall'articolo 1, dagli usi od impieghi agevolati perchè riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 2, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

A tale articolo, che diventa articolo 2, è stato presentato dai senatori Trabucchi e Bonacina un emendamento tendente a sopprimere le parole: « entro il termine fissato dall'articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per ragioni di tecnica legislativa, ritengo che si debbano sostitu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

81ª SEDUTA (17 maggio 1966)

re le parole « del precedente articolo 2 » con le altre: « del precedente articolo 1 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario Valsecchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, che diventa articolo 2, e che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perchè riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 1, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero ».

(È approvato).

Art. 4.

Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza dei diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 2 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Anche nei casi contemplati dal comma precedente il termine di cinque anni fissato dall'articolo 1 decorre dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale per il primo uso od impiego agevolato.

A tale articolo, che diventa articolo 3, è stato presentato dai senatori Trabucchi e Bonacina, un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « entro il termine stabilito dall'articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Allo stesso articolo i senatori Trabucchi e Bonacina hanno presentato un emenda-

mento tendente a sostituire al primo comma le parole: « indicati nell'articolo stesso » con le parole « indicati nell'articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma i senatori Trabucchi e Bonacina hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « del precedente articolo 2 » con le altre: « del precedente articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Trabucchi e Bonacina hanno infine presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, che diventa articolo 3, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo 1 ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza dei diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 1 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione ».

(È approvato).

G I G L I O T T I . Come già preannunciato, dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari